

PROTOCOLLO D'INTESA

Tra:

Il Comune di Lampedusa e Linosa, con sede legale in via Cameroni, 92010 Lampedusa (AG), C.F. 80005410848, rappresentato legalmente dal Sindaco pro tempore (di seguito anche "Comune");

e

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo (A.O.U.P.), con sede in via del Vespro n. 129, 90127 Palermo, C.F. 97184870825, nella persona del Direttore Generale pro tempore (di seguito anche "A.O.U.P.");

e

L'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà (INMP), C.F./P.IVA 09694011009, con sede in Roma, Via di San Gallicano n.25/a - 00153 Roma, legalmente rappresentato dal Dott. Cristiano Camponi, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Istituto (di seguito denominato anche "INMP");

e L'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo (ASP Palermo), codice fiscale 97136140823, con sede legale in Via G. Cusmano n. 24, 90141 Palermo, rappresentata dal Direttore Generale, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda (di seguito anche "ASP Palermo");

Tutte di seguito congiuntamente denominate "le Parti"

Con l'intervento:

1. Dell'Assessorato Regionale della Salute della Regione Siciliana nella persona dell'Assessore Regionale Dott.ssa Daniela Faraoni, domiciliata per la carica presso la sede di Piazza Ottavio Ziino 24 Palermo, che interviene quale espressione del Governo della Regione Siciliana, che riconosce un valore sociale del progetto oggetto del presente Protocollo;

Premesso che:

- Le Isole Pelagie (Lampedusa, Linosa e Lampione) costituiscono un gruppo insulare situato nel Canale di Sicilia, a circa 215 km dalla Sicilia e 110 km dal continente africano;
- Lampedusa e Linosa sono le uniche isole abitate, con una popolazione residente di circa 6.400 abitanti;
- Nel 2024, l'aeroporto di Lampedusa ha registrato circa 345.000 transiti, di cui 250.000 di presenze turistiche e sono stati 115.000 i migranti sbarcati sull'isola;
- Gli ultimi dati nazionali stimano in circa 3,7 milioni le persone che vivono in Italia dopo una diagnosi di tumore (il 6,2% dell'intera popolazione), e 390.000 nuove diagnosi annue, con sfide notevoli nel garantire una maggiore adesione ai programmi di screening, migliori esiti di salute e qualità di vita sia ai pazienti che ai propri *caregiver*;
- Tra gli obiettivi strategici del Piano Oncologico Nazionale, approvato in Conferenza Stato Regioni il 26 gennaio 2023 (Rep. Atti n. 16/CSR del 26 gennaio 2023) figurano mantenere l'attenzione alla centralità del malato oncologico e puntare alla riduzione o all'eliminazione delle disuguaglianze nell'accesso agli interventi di prevenzione e cura, garantendo equità di accesso, uniformità di livello di assistenza a parità di prestazione e sicurezza per i pazienti oncologici a livello nazionale, nonché favorire l'integrazione dell'assistenza sanitaria oncologica a livello ospedaliero e territoriale;
- L'INMP ha tra i suoi fini istituzionali il compito di sviluppare sistemi innovativi orientati all'equità per contrastare le disuguaglianze in materia di tutela della salute in Italia;
- Dal 2023, attraverso la sigla di protocolli di intesa e accordi di collaborazione con le istituzioni siciliane, l'INMP ha avviato una serie di progettualità sull'isola di Lampedusa volte a incidere in maniera sistemica sullo stato di salute della popolazione dell'isola, contribuendo all'attivazione di una postazione medicalizzata 118 in loco, alla realizzazione di interventi di odontoiatria e oculistica sociale per le persone in condizioni di vulnerabilità socio-economica nonché alla redazione di protocolli di presa in carico della salute dei migranti neo-giunti e alla istituzione di un Tavolo di Monitoraggio dei protocolli stessi;
- Il contenuto del presente Protocollo è stato condiviso con l'Assessorato Regionale

della Salute della Regione Siciliana, nella persona dell'Assessore Dott.ssa Daniela Faraoni, domiciliata per la carica presso la sede di Piazza Ottavio Ziino n. 24, Palermo.

- Le attività previste dal presente Protocollo d'intesa sono indirizzate ai soggetti residenti/domiciliati presso il Comune di Lampedusa e Linosa.

Considerato che:

- Le strutture sanitarie presenti sull'isola comprendono un Poliambulatorio ASP 6 Palermo con ventuno specialità, un Punto Territoriale di Emergenza (PTE) attivo h24, un elicottero del 118 con equipaggio e rianimatore;
- La creazione di un Servizio Oncologico Decentrato (SOD) sull'isola di Lampedusa mira a rispondere alle difficoltà dei pazienti oncologici nell'accesso alle cure, migliorando la continuità assistenziale e riducendo i disagi legati ai trasferimenti verso i centri di riferimento;
- Il progetto prevede la collaborazione tra le istituzioni locali e sanitarie anche per l'attivazione di servizi di screening, trattamenti farmacologici, monitoraggio della malattia e formazione del personale;
- Il progetto è concepito come una sperimentazione replicabile in altre aree geograficamente poco raggiungibili, con l'obiettivo di decongestionare i grandi centri di assistenza avvicinando le cure e l'assistenza necessaria al domicilio dei pazienti diminuendone i disagi legati agli spostamenti;
- l'art. 15 (Accordi fra le Pubbliche Amministrazioni) della legge 241/90, prevede che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti indicate in epigrafe convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Valore delle premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'intesa.

Articolo 2 – Oggetto

1. Il presente Protocollo d'Intesa ha come oggetto la collaborazione tra le Parti per

l'attivazione di un Servizio Oncologico Decentrato (SOD) sull'isola di Lampedusa, finalizzato a:

- erogazione di trattamenti infusionali e terapie orali sull'isola;
- monitoraggio della malattia in loco e continuità assistenziale anche tramite i *caregiver*;
- potenziamento dello screening per le neoplasie più comuni e di campagne di prevenzione;
- creazione di una "rete condivisa" con i Medici di Famiglia dei dati sanitari;
- individuazione di un modello di presa in carico replicabile in contesti con analoghe caratteristiche geografiche e di deprivazione.

Articolo 3 – Impegni delle Parti

1. Si declinano qui di seguito i rispettivi impegni delle Parti.
2. L' A.O.U.P. si impegna a mettere a disposizione le figure professionali necessarie: medici oncologi, infermieri, farmacisti, biologi e psicologi. Si impegna altresì alla preparazione e al trasporto appropriato dei farmaci antitumorali nonché dei dispositivi medici idonei per le procedure infusionali e la gestione del farmaco antitumorale. L'A.O.U.P. garantirà anche la consulenza specialistica e il supporto tecnico-scientifico per la gestione dei casi presi in carico nell'ambito dei GOM. L'A.O.U.P. garantirà infine la predisposizione di una postazione informatica avanzata collegata con i software in uso presso l'A.O.U.P. Altre spese funzionali alla preparazione dei farmaci infusionali nonché all'utilizzo dei DPI saranno a carico dell'A.O.U.P. che in quanto ente prescrittore potrà accedere ai rimborsi del SSR.
3. L'ASP Palermo si impegna a mettere a disposizione i locali sull'isola idonei per la realizzazione della parte strutturale del progetto e a garantire il supporto tecnico e professionale per la sua attuazione mediante il personale medico, infermieristico e socio sanitario già in loco per eventuali attività correlate e non strettamente connesse con la valutazione, presa in carico, prescrizione e validazione della terapia, somministrazione, follow-up e quant'altro di competenza oncologica, nonché l'approvvigionamento di materiale sanitario necessario allo svolgimento del servizio non specificatamente connesso alla somministrazione della terapia oncologica. Inoltre, garantirà lo smaltimento dei rifiuti speciali sanitari secondo le leggi vigenti.

4. L'INMP si impegna a supportare l'avvio delle attività attraverso l'integrazione degli arredi/attrezzature concessi a titolo di comodato d'uso gratuito del Poliambulatorio di Lampedusa necessarie per l'operatività del servizio e non previste nell'ambito del Piano di ristrutturazione in essere finanziato dal PNRR, al fine di garantire equità di accesso alle cure oncologiche a tutti gli utenti dell'isola. Tale disponibilità è vincolata ad una valutazione iniziale propedeutica, di concerto con le altre Parti, delle necessità minime per l'avvio del servizio e compatibilmente alle risorse economiche disponibili. L'Istituto collaborerà, infine, all'individuazione, monitoraggio e valutazione del modello organizzativo e delle modalità operative sperimentate. L'INMP si impegna inoltre a rimborsare all'A.O.U.P. le eventuali somme da destinare al personale dell'A.O.U.P. (ad es. spese di vitto, alloggio, trasporto) coinvolto nell'attuazione del presente Protocollo d'intesa, nel limite massimo di 20.000,00 euro annui.
5. Il Comune di Lampedusa si impegna a garantire il trasporto del personale afferente al progetto verso lo scalo aereo di Lampedusa provvedendo anche in caso di improvvise condizioni meteo avverse a fornire al personale messo a disposizione dall'A.O.U.P. tutti i servizi necessari (vitto, alloggio etc.) fino al ristabilirsi delle condizioni di viaggio idonee. Si impegna altresì ad effettuare una convenzione con la Compagnia Aerea titolare del bando di continuità territoriale per il trasporto andata e ritorno col primo mezzo utile, della Equipe Sanitaria e dei farmaci trasferiti con la medesima Equipe. Il Comune si impegna, altresì, a fornire il supporto per l'attivazione del SOD e alla promozione delle attività di sensibilizzazione e prevenzione nella comunità locale.

Articolo 4 – Modalità Operative

1. Le modalità operative per l'attuazione del SOD prevedono:
 - valutazione della disponibilità e dell'allestimento dei locali del Poliambulatorio di Lampedusa alla luce del cronoprogramma e dello stato di avanzamento dei lavori di ristrutturazione summenzionati allo scopo di identificare eventuali necessità di integrazione;
 - quantificazione e qualificazione degli assistiti oncologici residenti/domiciliati nel territorio di Lampedusa – anche in collaborazione con i MMG – al fine di identificare le patologie neoplastiche prevalenti, la tipologia di terapia da somministrare e le necessità assistenziali che informino la progettazione in

dettaglio delle attività;

- redazione di un modello organizzativo condiviso per l'erogazione di servizi oncologici presso il Poliambulatorio di Lampedusa che ne dettagli i pazienti eleggibili e le modalità di reclutamento, le attività effettuate (e.g. visite di controllo; somministrazione terapia orale e/o infusione, etc.) e gli attori responsabili e coinvolti, l'integrazione funzionale con la rete oncologica regionale, con i percorsi diagnostico-terapeutici già attivati nelle strutture dell'ASP Palermo e con le relative infrastrutture informatiche;
 - preparazione dei trattamenti antitumorali personalizzati presso la Unità Farmaci Antiblastici (U.F.A.) del Policlinico di Palermo, con trasporto sull'isola tramite voli di Linea effettuati in continuità territoriale dalla Compagnia Aerea titolare del bando di continuità territoriale regolato con apposito Protocollo d'intenti con il Comune di Lampedusa a cui si rimanda per gli aspetti tecnici e gestionali;
 - somministrazione dei trattamenti presso il Poliambulatorio di Lampedusa, con la presenza di personale sanitario medico e non medico, nello specifico un medico oncologo dell'AOUP e un infermiere specializzato dell'ASP di Palermo. E, se ritenuto necessario, un farmacista ospedaliero dell'AOUP;
 - disponibilità di medico rianimatore dell'ASP di Palermo per le eventuali emergenze sanitarie che dovessero manifestarsi;
 - monitoraggio periodico dei pazienti da parte di ASP ed AOUP attraverso visite cliniche e utilizzo delle tecnologie di telemedicina;
 - creazione di una rete informatica tra i Medici di Famiglia e le strutture sanitarie coinvolte, per la condivisione delle informazioni sanitarie dei pazienti coinvolti;
 - valutazione del modello implementato attraverso indicatori di processo ed esito.
- Le parti stimano – in via presuntiva - in ragione del numero dei pazienti in carico , di almeno un accesso mensile del personale dell'AOUP presso il Poliambulatorio di Lampedusa e comunque estendibile in base alle richieste condivise nell'ambito del GOM

Articolo 5 – Accordi operativi

1. L'attuazione del presente Protocollo d'intesa potrà realizzarsi anche mediante stipula di specifici accordi operativi attuativi della collaborazione che saranno sottoscritti dalle Parti firmatarie del presente Protocollo, nonché mediante scambio di note, nei soli casi in cui vi siano da definire procedure operative

non comportanti movimenti finanziari tra le Parti.

2. Gli atti attuativi, previo consenso delle Parti, potranno prevedere la partecipazione di altri soggetti italiani e stranieri.
3. Gli accordi operativi, ove presenti, regoleranno termini e modalità dei rispettivi impegni, compresi gli obblighi discendenti per le Parti dal Regolamento UE 2016/679 (anche “GDPR”) e dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. (c.d. Codice Privacy).

Articolo 6 – Durata e Revisione

1. Il presente Protocollo d’Intesa ha durata di 24 mesi, con decorrenza degli effetti dalla data di ultima sottoscrizione, salvo proroga concordata all’unanimità tra le Parti, all’esito della valutazione dei risultati ottenuti.
2. Eventuali modifiche o integrazioni dovranno essere concordate tra le Parti ed avranno validità solo se rese e sottoscritte nella medesima forma del presente Protocollo.

Articolo 7 – Assicurazioni

1. Ciascun Ente garantisce la copertura assicurativa ai propri professionisti per le attività derivanti, con esclusione delle responsabilità derivanti da dolo e colpa grave. La copertura si estende anche in relazione al rischio “in itinere”.
2. I dipendenti e/o collaboratori e/o volontari delle Parti che dovessero eventualmente e per qualsivoglia ragione recarsi presso le sedi delle altre per l’attuazione del presente Protocollo sono tenuti a uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante, nonché alle misure di cui al d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. ove applicabili.
3. Ciascuna Parte è responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni, salvi i casi di dolo o colpa grave di anche solo un’altra Parte.
4. Le Parti si assumono la responsabilità per i danni causati a terzi derivanti dallo svolgimento delle attività previste dal presente Protocollo e limitatamente alle rispettive sfere di competenza.
5. Ciascuna Parte provvede ad adempiere a tutte le disposizioni e prescrizioni normative, secondo le discipline rispettivamente applicabili, nonché alla copertura assicurativa del personale dalla stessa impiegato per l’esecuzione del presente Protocollo, anche quando chiamato a frequentare le sedi delle altre Parti o di terzi.

Articolo 8 -Trattamento dei dati personali

1. Le Parti, in riferimento all'oggetto ed all'esecuzione delle attività conseguenti alla conclusione del presente Protocollo, sono tenute al rispetto delle previsioni di cui al Regolamento UE n. 679/2016 (nel prosieguo anche solo "GDPR") ed al d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. (c.d. "Codice Privacy").
2. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri profili di competenza ed attività, a trattare i dati personali di quanti saranno, a qualsiasi titolo, coinvolti, assolvendo agli obblighi di cui alla richiamata normativa con ogni conseguente responsabilità in caso di violazione delle disposizioni della stessa, impegnandosi sin d'ora a mantenere indenne l'altra parte per qualsiasi danno che possa derivare da pretese avanzate nei propri confronti a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento ad essa imputabili, qualora tale danno venga accertato giudizialmente o risulti da provvedimento dell'autorità amministrativa.
3. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali nel rispetto dei principi dettati dall'art. 5 GDPR, con particolare riguardo alla puntuale applicazione del principio di minimizzazione nell'utilizzo dei dati, che prevede il trattamento dei soli dati necessari, adeguati e pertinenti al raggiungimento delle finalità di cui al presente Accordo.
4. Alla luce della richiamata normativa, le Parti si danno altresì atto della circostanza per cui, in relazione alle attività oggetto del presente Protocollo d'intesa, le stesse sono da qualificarsi quali autonomi titolari del trattamento dei dati personali.
5. Con particolare riguardo ai profili di competenza delle Parti, queste ultime, quali autonome titolari del trattamento, si impegnano ad assolvere agli obblighi di somministrazione delle informative e, ove necessario, di acquisizione del consenso dei soggetti coinvolti nell'attività di trattamento, come tali interessati rispetto alle attività oggetto del presente Accordo, e di trattamento ai sensi e nel rispetto del GDPR e del Codice Privacy.
6. Le Parti si danno atto della circostanza per cui, in relazione alle specifiche attività oggetto di collaborazione, che potranno essere specificatamente disciplinate da singoli protocolli/accordi attuativi che saranno conclusi dalle medesime, rimandano a successivi atti l'eventuale diversa definizione dei ruoli in materia di

trattamento dei dati personali, in funzione degli specifici trattamenti di dati personali che conseguiranno al singolo programma di collaborazione.

7. Le Parti si impegnano a adottare tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate al trattamento ai sensi dell'art. 32 GDPR ed a garantire un livello di sicurezza, anche informatica, adeguato al rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento.
8. Le Parti garantiscono sin da ora che tutte le persone che a vario titolo parteciperanno alle attività realizzate nell'ambito del presente protocollo, che non siano tenute in forma di leggi o regolamento al segreto professionale, saranno soggetti all'obbligo di non divulgazione ed alla massima riservatezza in relazione ai dati personali e più in generale alle informazioni trattate e di aver proceduto a nominare, tali soggetti, autorizzati al trattamento ai sensi dell'art. 29 del GDPR e dell'art. 2-quaterdecies del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.
9. INMP ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), che può essere contattato alla seguente e-mail: rpd@inmp.it.
10. l'A.O.U.P ha nominato quale Responsabile della protezione dei dati il Dott. Boris La Corte DPO, contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: boris.lacorte@policlinico.pa.it.
11. L'ASP Palermo ha nominato quale Responsabile della protezione dei dati il Dott. Giuseppe Buttafuoco, UOS Data Protection Officer e Sistemi di Sicurezza nei Rapporti Istituzionali, contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica rpd@asppalermo.org.
12. Il Comune di Lampedusa e Linosa ha nominato quale Responsabile della protezione dei dati Giovanni Sanna della Dasein Srl, contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica giovanni.sanna@dasein.it, dasein@legalmail.it,

Articolo 9 – Rispetto di norme in materia di prevenzione della corruzione e dei codici etici e di comportamento

1. Le Parti, con la sottoscrizione del presente Protocollo, si impegnano al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione della corruzione, nonché dei rispettivi codici etici e di comportamento.

Articolo 10 - Rinvio normativo e foro competente

1. Il presente Protocollo si intende automaticamente adeguato a ogni successiva disposizione legislativa, normativa o regolamentare che ne modifichi o integri le previsioni.
2. Per quanto non espressamente disposto, si fa rinvio alle disposizioni di legge applicabili in materia e allo statuto e ai regolamenti delle Parti.
3. Le Parti si impegnano a risolvere gli eventuali conflitti concernenti l'applicazione, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione del presente Protocollo mediante bonario componimento.
4. Nel caso in cui la controversia non venga risolta positivamente, le Parti espressamente individuano come competente, in via esclusiva, il Foro di Palermo.

Articolo 11 - Spese di bollo e registrazione

1. Il presente Protocollo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso (ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 1986 e successive modificazioni), con oneri a carico del richiedente la registrazione.
2. Le spese di bollo conseguenti alla stipula sono a carico dell'A.O.U.P.

Articolo 12 – Disposizioni Finali

1. Il presente Accordo, ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L. 241/90, è sottoscritto con firma digitale e trasmesso a mezzo PEC.

Date delle rispettive firme digitali

**Comune di Lampedusa e
Linosa**

Il Sindaco

Dott. Filippo Mannino



MANNINO
FILIPPO
01.07.2025
11:32:48
GMT+02:00

**L'Azienda Ospedaliero-
Universitaria Policlinico
"Paolo Giaccone" di Palermo**

La Direttrice Generale

Dott.ssa Maria Grazia Furnari



Maria Grazia
Furnari
30.06.2025
13:17:03
GMT+02:00

INMP

Il Direttore Generale

Dott. Cristiano Camponi



Regione Siciliana

Assessorato Regionale della Salute

L'Assessore

Dott.ssa Daniela Faraoni



DANIELA
FARAONI
REGIONE
SICILIANA
11.07.2025
11:23:54
GMT+02:00

ASP Palermo

Il Direttore Sanitario*

Dott. Antonino Levita

*n.q. di sostituto del Direttore

Generale ai sensi dell'ex art.

3c. 6 del D.Lgs. 502/92

Firmato digitalmente da:

ANTONINO LEVITA



IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Antonino Levita
n.q. di sostituto del Direttore Generale
Ex art. 3 D. Lgs. 502/92

